COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

IV SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – SUAP
UFF. CONTENZIOSO

C.F. 00621360825 FAX. 091/8999778

AVVISO PUBBLICO
PROROGA TERMINI PER AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELL'ALBO DEGLI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CERDA

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

RENDE NOTO

In esecuzione della delibera n. 2319 adottata nella seduta del 18 Maggio 2023 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo ed in riferimento alle previsioni di cui alla L. 49/2023, vigente al 20- 05-2023,

COMUNICA

che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande e restano invariate le ulteriori disposizioni dell'Avviso come come di seguito.

Con il presente avviso viene istituito un apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza legale, patrocinio e rappresentanza in giudizio.

L'elenco è unico, aperto, e suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

☐ A- Contenzioso amministrativo (magistrature amministrative compreso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche);
☐ B- Contenzioso civile;
☐ C- Contenzioso del lavoro;
☐ D- Contenzioso penale;
☐ E- Contenzioso tributario;
Ciascun avvocato o studio associato in possesso dei requisiti richiesti potrà chiedere di essere inserito in una o più sezioni.

Modalità di iscrizione al presente albo di professionisti

1- Requisiti richiesti
Possono essere inseriti nell'Albo degli avvocati che svolgono attività professionale sia in forma singola che associata, in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
b. godimento dei diritti civili e politici;

c. capacità a contrarre con la P.A.;
d. assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
e. iscrizione all'Albo degli Avvocati tenuto dall'Ordine professionale da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 1 (uno) per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
f. non avere in proprio o in qualità di difensore di altre parti cause contro il Comune di Cerda, sia attualmente pendenti che chiuse negli ultimi due anni;
g. assenza di conflitto di interesse in ordine all'esercizio della funzione di Avvocato in nome e per conto del Comune di Cerda in relazione a quanto disposto dal codice deontologico forense;
h. essere in possesso di polizze assicurative per responsabilità professionale (gli estremi della polizza e del massimale garantito saranno comunicati al momento dell'effettivo incarico di conferimento)
2- Tutti i requisiti dovranno essere autocertificati con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 455 s.m.i alla data di presentazione della domanda e dovranno permanere per tutta la durata di validità dell'Albo. L'iscrizione resta subordinata alla verifica di quanto dichiarato nella domanda, nonché alla verifica della regolarità contributiva in capo al singolo professionista o studio associato, da verificare in occasione dell'affidamento di un eventuale incarico.
3- per gli studi associati i requisiti devono riferirsi a ciascun componente che chiede di essere iscritto.

Modalità e Termini di presentazione delle richieste di Prima Iscrizione all'Albo

1. La domanda di prima iscrizione all'Albo deve essere presentata utilizzando il modello A allegato al presente avviso, sottoscritta dal professionista e corredata dalla seguente documentazione:
➢ autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. n. 455/2000 e ss.mm.ii, in ordine ai seguenti stati:
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori e relativa data;
- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la P.A.;
- non avere riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- n. codice fiscale e n. partita IVA;
- curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo a cui si chiede l'iscrizione;
- dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici e provati, contro il Comune di Cerda o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;
- Impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

2. La richiesta di iscrizione dovrà pervenire al Comune entro e non oltre il giorno 21 Giugno 2023, curandone la trasmissione esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.cerda.pa.it, avendo cura di indicare nell'oggetto la seguente dicitura "AVVISO PUBBLICO FORMAZIONE ALBO AVVOCATI". Le domande prodotte oltre tale termine verranno prese in considerazione in sede di aggiornamento annuale.

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse alla conferma della propria iscrizione all'Albo

1. Per coloro che risultano già iscritti presso l'Albo Avvocati del Comune di Cerda, l'Ufficio Contenzioso provvederà a trasmettere la dichiarazione di interesse di cui all'Allegato B, invitando gli stessi ad aggiornare nell'occasione i propri dati personali, qualora vi siano variazioni rispetto a quelli in precedenza comunicati.
2. Tale manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta e pervenire al Comune entro e non oltre il giorno 21 Giugno 2023, curandone la trasmissione esclusivamente mediante posta elettronica certificata

all'indirizzo protocollo@pec.comune.cerda.pa.it, avendo cura di indicare nell'oggetto la seguente dicitura "AVVISO PUBBLICO FORMAZIONE ALBO AVVOCATI".

Formazione, validità, durata e aggiornamento dell'Albo

1. L'iscrizione o la conferma di iscrizione nell'Albo consegue all'esame sulla regolarità e completezza delle richieste o dichiarazioni pervenuta e della documentazione allegata, da effettuarsi a cura del Responsabile del IV Settore, con ausilio del personale designato;
2. Non verranno prese in considerazione domande sprovviste di sottoscrizione e della documentazione richiesta.
3. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono iscritti nell'Albo in ordine alfabetico.
4. L'Albo così formato presso questo Comune sarà sottoposto a revisione annuale. In tale sede saranno esaminate le eventuali cause di esclusione dall'elenco per i motivi di seguito indicati. A tal fine, i professionisti interessati dovranno entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno inviare al Comune all'indirizzo protocollo@pec.comune.cerda.pa.it istanza di mantenimento dell'iscrizione all'elenco corredata dal curriculum aggiornato ed autocertificazione comprovante la permanenza in capo agli stessi dei requisiti richiesti per l'iscrizione. In sede di revisione annuale si procederà, contestualmente, all'inserimento delle nuove richieste, fatte pervenire al Comune dai soggetti interessati;
5. E' facoltà dei singoli professionisti di modificare in ogni momento la propria iscrizione all'Albo. I professionisti dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti;
6. Tutte le domande eventualmente formulate prima della pubblicazione del presente avviso dovranno essere riformulate in conformità alle indicazioni ivi contenute e nuovamente inoltrate a questa amministrazione.

Modalità di conferimento degli incarichi

1. L'inserimento nell'Albo non comporta per il Comune alcun obbligo di conferire incarichi ai professionisti iscritti;
2. All'individuazione del professionista ed al conferimento dell'incarico provvede la Giunta Comunale con propria deliberazione, contestualmente all'autorizzazione all'azione, ovvero alla resistenza e alla costituzione nei vari gradi di giudizio.
3. Il conferimento dell'incarico verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione speciale "Amministrazione trasparente".

Contratto

1. L'incarico di difesa giudiziale si intende perfezionato con il conferimento della procura alle liti da parte del Sindaco e il rapporto contrattuale che a questo consegue è regolato dal disciplinare allegato al presente avviso con lettera C, o comunque secondo le regole di volta in volta preventivamente pattuite con l'Ente.

Cancellazione dell'Albo

1. Il Responsabile del IV Settore dispone la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'Albo nei confronti dei professionisti che:
- abbiano perso i requisiti per essere iscritti nell'elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- abbiano promosso giudizi avverso l'Ente o assunto incarichi in conflitto di interesse con l'Ente;
- abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione;
- mancato rinnovo alla scadenza;

Nei soli casi previsti ai primi 4 punti del comma precedente la cancellazione dall'albo viene comunicata al soggetto interessato;

Disposizioni finali

1. Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Contenzioso, tel 091 8999943 e- mail: contenzioso@comune.cerda.pa.it , Responsabile del Procedimento Sig.ra Giuseppina La Spesa.
2. L'Amministrazione comunale si riserva inoltre ogni facoltà di disporre eventualmente la revoca dell'avviso, di non procedere all'approvazione dell'albo, ovvero di riaprire eccezionalmente i termini per l'inserimento di nuovi avvocati durante il periodo di validità dell'Albo con conseguente aggiornamento e rivalutazione dei curricula degli avvocati già iscritti qualora il numero degli incarichi affidati e/o la ristrettezza del numero degli avvocati iscritti non assicuri ampia possibilità di scelta e/o rotazione, ovvero di non utilizzare l'Albo in caso di modifiche normative e/o contrattuali che determinino il venir meno dei presupposti per cui è stata indetta la presente procedura.
3. Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio Online per trenta giorni, sul sito istituzionale del Comune di Cerda e, al fine di garantire la massima diffusione verrà inviato ai Consigli degli Ordini degli Avvocati della Sicilia e dei capoluoghi di Regione.

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

Il giorno…… .. del mese di……..dell'anno…… , tra le parti:

IL COMUNE DI CERDA, rappresentato dal Sindaco pro tempore ……., con sede in Cerda, Piazza La Mantia n. 3

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CONTENZIOSO DEL COMUNE DI CERDA……, domiciliato per la carica presso gli Uffici della Polizia Municipale di Cerda, siti in via Roma, n. 133

E

l'Avv……del Foro di ……., (in seguito denominato/a "Professionista") (C.F.: - P.IVA:) con domicilio presso lo studio in ……., via ……..,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

- L'Ente affida al professionista, che accetta, l'incarico legale avente per oggetto "……
……
……."

L'incarico è conferito dall'Ente per tutte le fasi del procedimento che si celebrerà innanzi……
;

A tal fine, il Sindaco pro tempore, rilascia apposito separato mandato speciale.

Il rapporto è di natura libero-professionale disciplinato ai sensi dell'art. 2229 e segg. del Codice Civile e non implica un rapporto esclusivo a favore del professionista il quale dà atto che, laddove il contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario ad altri studi legali, l'Ente esercita tale diritto nell'ambito della propria attività discrezionale.

Al Professionista non è data facoltà di delegare terzi all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Ente, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, l'Avvocato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'Avvocato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per l'Avvocato incaricato in via principale, il quale rimane unico responsabile nei confronti del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune. In tale ipotesi, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze.

Art. 2

Il professionista si impegna a dare esecuzione all'incarico secondo la migliore diligenza propria dell'attività professionale esercitata e dedicando alle pratiche dell'Ente l'impegno più elevato, considerando la medesima come cliente primario.

Il Professionista incaricato dovrà fornire all'Ente la valutazione circa la convenienza economica dello specifico contenzioso tendendo conto delle possibilità di successo, dei costi legali e delle possibilità di eventuale recupero unitamente ad una valutazione di merito sulla convenienza dell'Ente nel procedere nella controversia piuttosto che conciliare.

Il professionista, in particolare, con la sottoscrizione per accettazione, si impegna:

- a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'Ente;
- ad informare e ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione;
- a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;
- a cooperare per tutta la durata del giudizio, con la controparte con buona fede e lealtà per addivenire ad un componimento della lite,ove se ne ravvisino i presupposti, il tutto subordinato all'approvazione dell'Ente nelle forme di legge, in armonia con quanto previsto dalla legge 162/2014.

Al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, l'Ente ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora ne ravvisi l'utilità. Per tutti i giudizi il legale incaricato invierà periodicamente una relazione circa l'andamento processuale, nonché un'eventuale relazione sull'opportunità e disponibilità della controparte ad una transazione della lite.

Il legale in tali ipotesi stilerà lo schema di atto di transazione senza oneri aggiuntivi o provvederà a verificare la coerenza, qualora trasmesso da controparte. L'atto formerà oggetto di proposta di apposito provvedimento;

Il legale inoltre si impegna a fornire, su richiesta dell'Ente, pareri sia orali che scritti relativi alla causa affidata senza costi aggiuntivi;

L'Avvocato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede l'Avvocato prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione e rendere per iscritto un breve parere all'amministrazione, in ordine alla sussistenza o meno dell'opportunità e dei motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o per impugnare i provvedimenti emanati in esito al contenzioso affidato;

Al fine di mantenere il controllo della spesa, l'Avvocato si obbliga ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa l'Avvocato dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire all'Avvocato il prosieguo dell'incarico.

Il professionista si obbliga altresì a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal professionista. La comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno, al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio-alto, alto, e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

Il professionista si impegna altresì a rispettare le previsioni del DPR 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici integrato dal Codice do comportamento adottato dall'Ente ai sensi della'rt. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 3

Il professionista, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria responsabilità:

- di trovarsi nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge;
- di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata, né ricorre alcuna altra

situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;

- che non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione" e dell'ordinamento deontologico professionale;
- l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs.. 39/2013 e s.m. in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Il professionista si impegna altresì a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza di parte di terzi, pubblici o privati, contro l'Ente o in conflitto con l'Ente per tutta la durata del rapporto instaurato.

Il professionista di impegna a comunicare tempestivamente l'Ente l'insorgere di ciascuna delle predette situazioni.

Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Ente è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 14533 e segg. del c.c. o di revocare l'incarico.

Art. 4

Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012 convertito in legge 27/2012. In particolare la misura del compenso dovrà essere previamente resa nota al Comune con un preventivo di massima, adeguato all'importanza dell'opera, che dovrà essere comprensivo del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi. Ai fini della liquidazione del compenso, verranno prese a riferimento le tabelle professionali approvate con Decreto del Ministero della Giustizia 20/07/2012 n. 140, pubblicate in G.U. in data 22/08/2012 , relative alla liquidazione delle spese di lite da parte del giudice.

L'indicato compenso è commisurato al grado di complessità dell'incarico ed al valore della controversia pari ad € e, pertanto, ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e determinato secondo i parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022;

Le parti concordano che le spese vive (contributo unificato, marche giudiziarie, etc.) saranno anticipate dal professionista per conto dell'Ente. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, l'Avvocato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo. Nel caso di difesa affidata di valore

non determinabile e non rapportabile, all'Avvocato verrà corrisposto il compenso, forfetariamente determinato, di complessivi ed omnicomprensivi Euro _____.

L'importo dell'onorario concordato sarà ridotto proporzionalmente in base allo stato di avanzamento della causa, nei casi di estinzione o abbandono del giudizio o in caso di recesso da parte della PA o di rinuncia al mandato da parte dell'Avvocato;

Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. La liquidazione avverrà a saldo in base al preventivo allegato, il cui importo è stato determinato secondo i criteri di cui ai precedenti punti del presente disciplinare.

Art. 5

l'Avvocato s'impegna ad accettare i termini e le modalità di pagamento predeterminati dal Comune. L'importo per le competenze professionali, determinato secondo le modalità stabilite ed accettate nel presente disciplinare, verrà liquidato dall'Ente solo al termine del giudizio per il quale è stato conferito l'incarico, salvo eventuali anticipazioni in acconto specificatamente richieste dal professionista, previa presentazione di fattura elettronica preceduta da nota di preavviso corredata dalla documentazione e/o dalla descrizione dell'attività di giudizio già eventualmente presentata e/o svolta in favore dell'Ente relativamente all'incarico conferito ovvero di notula spese analitica che documenti le spese sostenute e/o anticipate dal professionista in nome e per conto dell'Ente.

Si precisa che l'attuale regime fiscale del difensore è il regime e che, dunque le parcelle saranno prive e/o comprensive di Iva e ritenuta d'acconto. Tuttavia, laddove nelle more del giudizio dovesse mutare il regime fiscale (ad esempio il passaggio a regime ordinario) l'Ente sarà tenuto a corrispondere anche l'Iva, nonché a versare la ritenuta d'acconto.

Il professionista assume l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. e si impegna a comunicare il conto corrente dedicato anche non in via esclusiva, al momento della prima liquidazione. Il professionista è tenuto altresì a presentare entro 15 giorni dall'eventuale esplicita richiesta dell'Ente, la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Forense nel rispetto della normativa previdenziale forense.

Art. 6

L'Ente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al professionista mediante comunicazione a mezzo PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, fatto salvo l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino al quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività espletata.

Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata avuto riguardo all'utile che ne sia derivato all'Ente.

Art. 7

Le parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai dati sensibili.

Le parti garantiscono che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dell'attuazione del presente atto.

Art. 8

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente atto, il foro competente è quello di Termini Imerese (PA).

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile, alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

Art. 10

Il presente contratto, redatto in duplice copia, è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, parte I, del D.P.R. n. 642/1972 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art 10, parte II, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto

Cerda, lì.....

Per il **PROFESSIONISTA** Per il **COMUNE DI CERDA**

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003

il Comune di Cerda, in persona del Sindaco pro-tempore, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati relativi a codesto professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte del Comune stesso mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la selezione, l'aggiornamento, l'estrazione, l'utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l'interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici Registri, Ordini Professionali), sono conservati presso la sede legale dell'Ente – in Cerda, P.zza La Mantia n. 3 per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.

Finalità del trattamento:

a. completamento dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione di codesto Professionista nell'Albo degli Avvocati di fiducia del Comune ed alla tenuta dell'Albo stesso;

b. svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;

c. gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse seguire;

d. adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale; e. gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso;

f. tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati saranno aggiornati periodicamente d'ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati conferiti e quelli relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati:

a. Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta;

b. Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;

c. professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati di codesto Professionista e delle persone fisiche che per esso agiscono hanno natura obbligatoria nella misura in cui essi siano necessari ai fini dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati di fiducia del Comune e per l'esecuzione degli eventuali contratti di fornitura di prestazioni legali stipulati. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, mediante richiesta inviata con lettera raccomandata al Comune di Cerda. Titolare del trattamento è il Comune di Cerda. Responsabile del trattamento è il Responsabile del servizio interessato. I dati saranno inoltre trattati nell'ambito delle seguenti strutture del Comune: servizio Affari Generali, servizio Personale, servizi Demografici, servizio Economico – Finanziario, servizio Urbanistica, servizio LL.PP. ed Espropri, servizio Tecnico - Manutentivo, servizio SUAP e servizio Polizia Municipale dal personale appositamente incaricato dai rispettivi Responsabili. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.